



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

DETERMINAZIONE N. 978 del 08/09/2023

OGGETTO: NOMINA LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI SONDRIO NEL RICORSO PROMOSSO DA A2A ENERGIA S.p.A. AVVERSO IL RIFIUTO TACITO FORMATOSI SULLA DOMANDA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNI 2010 E 2011 - CIG: Z633C5030A

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 22/06/2023, che attribuisce al sottoscritto dott. Pieramos Cinquini le funzioni di dirigente del Settore "Affari generali e risorse finanziarie" e dirigente reggente del Settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca";

PREMESSO che:

- A2A Energia S.p.A., già denominata AEM Energia S.p.A. (alla quale è stata incorporata ASM Energia e Ambiente S.r.l. C.F./P.I. 03504970173, con efficacia dal 01-01-2011), ha fornito negli anni 2010 e 2011 energia elettrica per la potenza disponibile di 116 Kw alla società Ticienne S.r.l. avente sede in Talamona (SO), addebitando al cliente l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica immessa in consumo per l'importo complessivo di € 5.512,31;
- la società Ticienne S.r.l., alla luce del recente orientamento in materia della Corte di Cassazione, che con una serie di pronunce a partire dal 2019 ha riconosciuto l'incompatibilità dell'addizionale provinciale con la Direttiva n. 2008/118/CE (nonché con la precedente Direttiva) reputandola non dovuta, con ricorso ex art. 702 bis cpc e relativo provvedimento di fissazione della prima udienza notificato ad A2A Energia S.p.A. in data 22.05.2020 ha evocato in giudizio la società stessa, chiedendo la restituzione dell'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica per il periodo 2010-2011;
- in esito al giudizio di ripetizione, è seguita l'ordinanza del 05.07.2021 cron. 4565/2021 (Rep. 500/2021 del 05.07.2021) emessa dal Tribunale di Sondrio nel procedimento R.G. 475/2020, avverso la quale A2A Energia S.p.A. ha proposto appello, conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3555/2022 pubblicata il 11.11.2022 nel giudizio RG 2467/2021;
- in esito al suddetto giudizio passato in giudicato in data 10.01.2023 A2A Energia S.p.A. ha è stata condannata a restituire alla società Ticienne S.r.l. gli importi indebitamente versati per addizionale provinciale, pari ad € 5.512,31, relative alle forniture effettuate per il periodo 2010-2011 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- A2A Energia S.p.A. ha dato esecuzione alla sentenza provvedendo a corrispondere le somme dovute a Ticienne S.r.l. per gli anni 2010 e 2011, pari ad € 5.512,31;

CONSIDERATO che con nota PEC del 03.04.2023 (acquisita al prot. n. 16993 in data 04.04.2023) A2A Energia S.p.A. ha formulato istanza di rimborso alla Provincia di Sondrio delle somme corrisposte a Ticienne S.r.l. a seguito della citata sentenza n. 3555/22, in quanto ente destinatario ultimo dei versamenti dell'addizionale, secondo il disposto dell'art. 6 comma 4 del D.L. n. 511/1998 e s.m.i.;

VISTO il silenzio-rifiuto della Provincia di Sondrio sull'istanza di rimborso presentata da A2A Energia S.p.A. per gli anni 2010 e 2011;

VISTO il ricorso notificato all'Ente a mezzo PEC in data 09.08.2023 (prot. n. 30480 in data 10.08.2023), presentato dalla società A2A Energia S.p.A. avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Sondrio, per l'impugnazione del rifiuto tacito formatosi sulla domanda di rimborso dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6 D.L. n. 511/1988 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con deliberazione del Presidente della Provincia n. 113 del 07.09.2023 si è ritenuto opportuno, alla luce della situazione di fatto e di diritto, di costituirsi in giudizio, al fine di difendere l'operato di questa Provincia nonché di tutelarne gli interessi, nel ricorso intentato avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sondrio dalla società A2A Energia S.p.A.;

CONSIDERATO che:

- la Provincia di Sondrio non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 56, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), esclude dall'applicazione del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31";

VISTO il preventivo di spesa pervenuto all'amministrazione provinciale (prot. n. 31955 del 31.08.2023), con il quale l'Avvocato Sebastiano De Feudis, con studio in Trani, si è reso disponibile a fornire l'assistenza legale alla Provincia di Sondrio per un compenso di € 1.661,00 oltre IVA e cassa avvocati, per un totale onnicomprensivo di € 2.026,42 e ritenuto lo stesso congruo ed equo in conformità al decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 e ss.mm.ii., disciplinante il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

RITENUTO, pertanto, di affidare all'Avvocato Sebastiano De Feudis, con studio legale in Trani l'incarico di assistenza legale nel ricorso intentato avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sondrio dalla società A2A Energia S.p.A.;

VISTO il comunicato del Presidente ANAC in data 16.10.2019 in materia di acquisizione del CIG per i servizi legali esclusi dal codice dei contratti;

VISTO il codice CIG Z633C5030A, richiesto da questa amministrazione, relativamente al servizio in oggetto, al fine della tracciabilità dei pagamenti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 07.08.1990 n. 241 di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al firmatario del presente atto, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 27.03.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 78 del 09.05.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e successiva deliberazione di aggiornamento n. 89 del 13.06.2023;
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 87 del 23.05.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023/2025,

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA l'allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

DETERMINA

1. di affidare l'incarico all'Avvocato Sebastiano De Feudis, con studio legale in Trani per l'assistenza legale nel ricorso intentato avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sondrio dalla società A2A Energia S.p.A.;
2. di imputare la spesa complessiva di € 2.026,42 al capitolo 103229, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, con imputazione nelle scritture contabili come segue: anno 2023;
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile.

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS
F.to digitalmente